

AIRM

(ASSOCIAZIONE ITALIANA RADIOPROTEZIONE MEDICA)

Attività istruttoria ai fini del rilascio del Parere del CNEL

Premessa metodologica.....	2
Documenti allegati.....	3
Requisiti richiesti dal decreto.....	4
Requisito a).....	5
Requisito b).....	6-7
Requisito c).....	8
Requisito d).....	9
Requisito e).....	10
Requisito f).....	11
Requisito g).....	12
Riscontro finale.....	13

Documenti allegati

1. Domanda dell'Ass.ne AIRM presentata al Ministero di Giustizia in data **21.04.2009**
2. Lettera di richiesta parere al CNEL dal Ministero Giustizia del 09.09.2010
3. Regolamento dell'Ass.ne approvato dal Consiglio Direttivo in data 14.02.2006
4. Elenco iscritti
5. Verbale di Deposito dello Statuto in data 12.02.2010
6. Codice Deontologico
7. Elenco Sezioni regionali
8. Autodichiarazione del 19.05.2009 relativa all'assenza di misure di prevenzione e condanne penali in capo al rappresentante legale.
9. Elenco esponenti Comitato Scientifico
10. In data **25.10.2012** si è provveduto a richiedere documentazione suppletiva dietro indicazione della II Commissione del 24.10.2012.(termine ultimo ricezione 09.11.2012)

Requisiti richiesti

(art. 26 D.L.vo 206/2007 pubblicato in G.U. 9/11/2007)

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statuari;
d) sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Requisito a)

avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;

Riscontro

Dall'esame istruttorio si evince la regolare costituzione dell'associazione de quo per atto notarile registrato nel pubblico elenco degli atti civili in data 08.02.1977 così come risulta dichiarato nel verbale notarile del deposito dello Statuto in data 12.02.2010

Requisito b)

Adozione di uno **STATUTO** che sancisca:

- b1) un ordinamento a base democratica,**
- b2) l'assenza scopo di lucro;**
- b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;**
- b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione;**
- b5) la rappresentatività elettiva delle cariche interne;**
- b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità;**
- b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi;**
- b8) l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;**

Riscontro

b1) il carattere ordinamentale democratico si desume dagli artt. 2-3-7-8 nei quali viene illustrato puntualmente l'assetto organizzativo, con previsione di libere elezioni degli organi rappresentativi;

b2) assenza dello scopo di lucro si evince dall'art. 1.2 dello Statuto

b3) per quanto attiene il requisito b3) se ne rappresenta **la carenza** in quanto all'art. 1.2, si evidenzia chiaramente che lo scopo precipuo dell'Ass.ne in parola sia quello di "coordinare, sostenere e tutelare l'attività professionale" di tutti quei professionisti che esercitano l'ars medica e sono esposti alle radiazioni ionizzanti e non.

E' del tutto intuitivo quindi che i soci di questa associazione non esercitano una professionalità "nuova" ma sono esponenti di una categoria professionale per cui esiste già un albo e la cui attività risulta essere già regolamentata a livello normativo.

b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio si desume dall'art. 3.1 dello Statuto;

b5) la rappresentatività elettiva delle cariche si evince all'art.7.2, 7.3 dello Statuto nonché dall'art. 6 del Regolamento;

b6) la previsione di situazioni d'incompatibilità emerge unicamente dall'art. 6.3 del Regolamento in cui si sancisce il divieto di cumulo fra le cariche ad eccezione della carica di Segretario e Tesoriere;

b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi emergono dagli artt. 7-8-9-10-11-12-13-14-15 dello Statuto;

b8) per quanto concerne l'assetto di una struttura organizzativa e tecnico scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione stessa si richiama l'art. 16 in cui si dichiara l'esistenza di un Consiglio Scientifico deputato ad "emettere pareri su argomenti che riguardano le basi scientifiche e gli aspetti operativi della radioprotezione medica."

,

Requisito c)

Tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari

Riscontro

L'associazione in esame ha presentato un generico elenco degli iscritti ma non un elenco dettagliato degli stessi per i 4 anni precedenti la presentazione della domanda (anni 2008-2007-2006-2005) e aggiornato annualmente con le quote versate dagli iscritti.

Requisito d)

Sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni

Riscontro

L'associazione in parola è dotata di un proprio codice deontologico volto a "fissare le norme del buon comportamento dei soci sia per quanto concerne la vita dell'Ass.ne sia sotto il profilo dell'etica professionale del medico autorizzato".

E' prevista l'applicazioni di sanzioni disciplinari nel caso di inottemperanza alle regole sancite nel codice deontologico.

Requisito e)

Previsione dell'obbligo della formazione permanente

Riscontro

Dall'esame istruttorio non si rinviene all'interno dello Statuto alcun richiamo ad un "obbligo " del professionista alla formazione permanente; ma nella documentazione allegata è presente un'autodichiarazione, datata 21/04/2009, del rappresentante legale, dove viene previsto espressamente un obbligo per gli iscritti di "procedere all'aggiornamento professionale, seminari , convegni in cui è previsto il controllo dei partecipanti ed il rilascio dei relativi attestati."

Il requisito e) si ritiene dunque posseduto.

Requisito f)

Diffusione su tutto il territorio nazionale

Riscontro

Si rinviene tra la documentazione prodotta elenco delle sezioni regionali AIRM da cui si evince la presenza di esponenti dell'associazione de quo su 15 regioni.

Il requisito in parola si ritiene posseduto.

Requisito g)

Mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

L'assenza di sentenze passate in giudicato è stata attestata, ai sensi del DPR 445/2000, in data 19.05.2009, dal rappresentante legale. Si necessiterebbe di un aggiornamento di tale autodichiarazione.

Riscontro finale

Dall'esame del materiale istruttorio, relativo all'associazione **AIRM**, sono emerse criticità ai seguenti punti:

- **b3)**
- **c)**

Nel merito si è rappresentato che l'Associazione in parola non coinvolge gli interessi di professionalità **nuove** ma al contrario di figure professionali già soggette ad una disciplina normativa.

Gli aderenti all'AIRM sono esponenti della classe medica e lo scopo dell'ass.ne è quello di promuovere la tutela degli operatori sanitari esposti a radiazioni ionizzanti e non .

Conseguentemente si ritiene che la carenza del requisito b3) osti, da solo, ad un inserimento dell'AIRM negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale, ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007.

Per quanto quindi esposto si esprime **orientamento negativo** all'istanza avanzata dall'Ass.ne **AIRM**

*Nella seduta della II Commissione del **24.10.2012** l'Ufficio ha avanzato la necessità di procedere ad un **supplemento d'istruttoria** per acclarare se facciano parte dell'associazione medici esercenti la professione medica.

La II Commissione, ha accolto l'istanza dell'Ufficio relativa al supplemento d'istruttoria.

L'ufficio ha richiesto all'associazione una integrazione documentale. (termine ultimo 09.11.2012).

Detta richiesta è rimasta inevasa conseguentemente si conferma l'orientamento NEGATIVO sopra espresso.

Si rappresenta che nella seduta di Commissione del **22.11.2012** l'**orientamento negativo**, espresso dall'Ufficio, è stato confermato.